




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 81 del 05-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/sc

Roma, 5. a. 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TERAMO
Via M. Delfico n. 6
64100 TERAMO**

Oggetto: PO 418-2009 - Deontologia – Art. 4: Incompatibilità.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 19 ottobre nella quale l'Ordine chiede di sapere se deve ritenersi superato il disposto dell'art. 30 del regolamento per la valutazione dell'incompatibilità emanato con decreto del D.G.G.C. del 18 luglio 2003 e, in caso di risposta affermativa, i tempi di predisposizione di orientamenti interpretativi della nuova disciplina in tema di incompatibilità (art. 4 D.lgs. n. 139/2005). Sul punto si precisa quanto segue.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 ha delineato una nuova disciplina delle situazioni che determinano incompatibilità con l'esercizio della professione. La citata norma risulta parzialmente modificata rispetto ai previgenti articoli 3 del D.P.R. 1067 del 27 ottobre 1953¹ e del D.P.R. 1068 del 27 ottobre 1953² che recavano le disposizioni in tema di incompatibilità per l'esercizio della professione, rispettivamente, di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale. In particolare tale disposizione individuava, nei riguardi degli iscritti, quale specifica ipotesi di incompatibilità con l'esercizio delle citate professioni l'*"esercizio del commercio in nome proprio ed in nome altrui"*. Nel vigore di tale disciplina l'allora Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fornito, nella circolare n. 11 del 2003, alcuni indirizzi interpretativi relativi alle situazioni di incompatibilità connesse all'esercizio della professione di Dottore commercialista (art. 3 del D.P.R. 1067/1953). Il documento individuava, tra l'altro, una casistica relativa all'incompatibilità tra esercizio della professione ed *"esercizio del commercio in nome proprio ed in nome altrui"*.

Tali indicazioni, inscindibilmente connesse alla normativa vigente al momento della loro emanazione, devono essere oggetto di una generale rivisitazione, considerata l'evoluzione della legge professionale³, nonché l'emanazione del nuovo Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista e di

¹ *"Ordinamento della professione di dottore commercialista"*.

² *"Ordinamento della professione di ragioniere"*.

³ Il D.P.R. n. 1067/1953 è stato abrogato dal Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante *"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"*.

Esperto Contabile⁴. Resta ferma, in ogni caso, la competenza dell'Ordine a verificare, periodicamente, la sussistenza di situazioni di incompatibilità in capo agli iscritti (art. 12, co.1, *lett. e*) e art. 34 D.lgs. n. 139/2005).

Si conferma, infine, che il tema dell'incompatibilità è, attualmente, oggetto di studio ed approfondimento da parte di alcune specifiche Commissioni del Consiglio Nazionale. Ciò impone a questo ufficio di rinviare la risposta al quesito formulato all'esito degli studi formulati dalle Commissioni di Studio e alle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale.

Il Dirigente
Francesca Maione



⁴ Il Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, emanato dal Consiglio Nazionale, è in vigore dal 1° maggio 2008.